



Roma, 18.06.2013

Ordine del giorno

La Camera, premesso che:

l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, è stata oggetto in passato di eccessi e di abusi e eliminata ai fini IMU; rimane però almeno un caso che risulta ingiustamente colpito e riguarda i proprietari della prima e unica casa, concessa in uso gratuito o in nuda proprietà ai figli o genitori che vi risiedono; il principio di equità del tributo invocherebbe, per questi casi, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione e non la tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli; tuttavia in questi casi il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oggi vigente, fissa per queste abitazioni l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale, senza nessuna detrazione;

si tratta di una norma che rappresenta un vero e proprio salasso per tante giovani famiglie ad es., che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori;

già il Governo Monti, accogliendo alcuni ordini del giorno, si era impegnato a valutare di inserire nella definizione di abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito o nuda proprietà a parenti e affini in linea retta o collaterale di primo grado di parentela, a carico del bilancio dello Stato, senza tuttavia darvi seguito;

ora che si conosce la reale entità delle entrate dall'Imu ed è stata superata la fase più critica dell'emergenza finanziaria del Paese, non corrisponde a criteri di equità il perdurare dell'attuale normativa che prevede l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case applicata ai casi di assegnazione in nuda proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi soggetti;

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento di complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da approvarsi entro il 31 agosto prossimo, ad inserire nella definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale entro il primo grado di parentela.

RIBAUDO, RUBINATO